



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 SET. 2017

Nell'anno duemiladiciassette, addì **26 settembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0072688 del 21.09.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0073432 del 25.09.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.48), dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA

334/17

REGOL. 7.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 SET. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Il Direttore

Chiara Cavallo
Il Direttore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Interno e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio
Dott. Pierfrancesco Convardano

Il Capo Settore
La Mariani

LM

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente dell'Area Risorse Umane.

Il Senato Accademico nella seduta del 11 luglio 2017 ha esaminato il "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità" finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai professori e ricercatori a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale.

Nella stessa seduta sono state formulate diverse osservazioni per le quali il Senato ha proposto di rinviare l'approvazione definitiva del suindicato Regolamento alla prima seduta utile invitando gli Uffici competenti a procedere, di concerto con il Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, alla revisione del testo regolamentare secondo le modifiche emerse all'esito di ampia e articolata discussione.

Nella seduta del 19 settembre 2017 il Senato Accademico ha apportato ulteriori modifiche al testo del Regolamento e ha dato mandato all'Ufficio competente, di concerto con il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, di riformulare la disposizione contenuta all'art. 2, comma 2, sesto alinea, definendo un limite temporale al periodo di congedo/aspettativa nel rispetto della normativa in materia e relativa alle astensioni obbligatorie dal lavoro (ad es. malattia, maternità, paternità ecc.) e ai congedi per motivi di studio e di ricerca.

Apportate le modifiche deliberate dal Senato Accademico, l'Ufficio ha esaminato con il Preside Ridola la legittimità dell'inserimento di una clausola di esclusione dalla partecipazione alla distribuzione del fondo di premialità, giungendo alla conclusione che il suo inserimento, ancorchè limitato nel tempo e nella tipologia costituisca un potenziale "vulnus" nella norma in esame e potrebbe dare adito ad impugnativa per disparità di trattamento.

Pertanto si è ritenuto di eliminare detto requisito.

In sede di prima assegnazione del Fondo il termine di cui all'art. 6.3 non trova applicazione.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sulla proposta di approvazione del suddetto Regolamento, allegato parte integrante della presente relazione, rielaborato alla luce delle modifiche proposte nella seduta del Senato Accademico del 11 luglio 2017.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 SET. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N.334/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università;**
- **Visto l'art. 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii.;**
- **Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 9 e ss.mm.ii.;**
- **Viste le delibere del Senato Accademico dell'11 luglio 2017 e del 19 settembre 2017;**
- **Tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di approvare il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, allegato parte integrante alla presente delibera, con la sola espunzione all'art. 3, comma 2, terzo alinea, delle parole "(con esclusione del Pro Rettore Vicario)";**
- **di dare mandato al Direttore dell'Area Risorse Umane di apportare le ulteriori eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento del testo del Regolamento de quo prima della sua emanazione.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

+++++

4,1

BOZZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEО PER LA PREMIALITÀ

Bozza Senato Accademico 11.7.2017	Proposta di Modifica Collegio Direttori
<p align="center">Art. 1 Finalità e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori a tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>	<p align="center">Art. 1 Finalità e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori a tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>
<p align="center">Art. 2 Modalità di utilizzo del Fondo</p> <p>1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.</p> <p>2. Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo professori e ricercatori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avendo presentato nell'anno solare precedente la domanda per l'attribuzione dello scatto triennale, all'esito del procedimento di verifica non hanno conseguito la progressione economica; - nei tre anni solari precedenti la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso aggiuntivo hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico o hanno subito sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare; - non hanno svolto nell'ultimo triennio accademico i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nella misura stabilita dalla normativa vigente e riportata nel Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, 	<p align="center">Art. 2 Modalità di utilizzo del Fondo</p> <p>1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.</p> <p>2. Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo professori e ricercatori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avendo presentato nell'anno solare precedente la domanda per l'attribuzione dello scatto triennale, all'esito del procedimento di verifica non hanno conseguito la progressione economica; - nei tre anni solari precedenti la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso aggiuntivo hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico o hanno subito sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare; - non hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;

<p>autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o non hanno rendicontato la propria attività con le modalità previste dal predetto Regolamento di Ateneo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non hanno conferito sul catalogo di Ateneo nei tre anni solari precedenti la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso aggiuntivo il numero minimo di prodotti previsto dall'ultimo esercizio utile di valutazione della qualità della ricerca, in relazione all'area disciplinare di appartenenza; - non hanno svolto nell'ultimo triennio accademico gli eventuali compiti gestionali affidati, ovvero non hanno effettivamente partecipato a più del 50% delle sedute del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono. <p>3. L'elenco dei professori e ricercatori che non possono essere destinatari di compensi aggiuntivi è predisposto annualmente dall'Amministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - risultano, nel triennio solare precedente, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, nel Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza; - non hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, avendo superato nel triennio solare precedente per ciascuna almeno una tipologia di Organo accademico il 25% di assenze ingiustificate; - hanno usufruito, nel triennio solare precedente, di periodi di congedo/aspettativa a qualsiasi titolo. <p>3. L'elenco dei professori e ricercatori che non possono essere destinatari di compensi aggiuntivi è predisposto annualmente dall'Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art.3 Utilizzo del Fondo per incarichi specifici</p> <p>1. Possono essere remunerati con un compenso aggiuntivo gli incarichi che abbiano per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio. I compensi previsti devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. La cessazione anticipata dall'incarico preclude l'attribuzione del compenso per l'anno in cui si è verificata.</p> <p>2. Ai fini dell'attribuzione del compenso aggiuntivo non possono essere presi in considerazione gli affidamenti di corsi di insegnamento e le attività didattiche integrative, per i quali sia già prevista una remunerazione.</p> <p>3. In fase di prima applicazione del presente regolamento gli incarichi specifici sono individuabili tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidenza di un Corso di Studio o di un Consiglio d'Area didattica; - Presidenza del Team Qualità di Ateneo; - Incarichi di Prorettore; - Presidenza di Commissioni di Ateneo; - Responsabilità di accordi Erasmus. 	<p style="text-align: center;">Art.3 Utilizzo del Fondo per incarichi specifici</p> <p>1. Possono essere remunerati con un compenso aggiuntivo gli incarichi che abbiano per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e che non siano già remunerati con specifica indennità. I compensi previsti devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. La cessazione anticipata dall'incarico preclude l'attribuzione del compenso per l'anno in cui si è verificata.</p> <p>2. In fase di prima applicazione del presente regolamento gli incarichi specifici sono individuabili tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidenza di un Corso di Studio o di un Consiglio d'Area Didattica; - Presidenza del Team Qualità di Ateneo; - Incarichi di Prorettore (con esclusione del Pro Rettore Vicario); - Presidenza di Commissioni di Ateneo istituite con D.R.; - Direttori di Musei Sapienza; - Direttore del Polo Museale Sapienza;

<p>4. Le tipologie di incarichi remunerabili possono essere aggiornate annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, entro il mese di febbraio.</p> <p>5. Gli importi del compenso aggiuntivo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. Il compenso aggiuntivo è corrisposto ai titolari degli incarichi nel mese di novembre di ogni anno, sulla base del provvedimento di conferimento dell'incarico e della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito l'importo del compenso.</p> <p>6. Professori e ricercatori a tempo pieno cui è corrisposto un compenso aggiuntivo in quanto titolari di incarico specifico, non possono essere destinatari dei compensi previsti agli articoli 4 e 5 che seguono.</p>	<p>- Difensore Civico degli studenti (Ateneo, Facoltà) e Garanti degli studenti di Facoltà;</p> <p>- Responsabilità di accordi di mobilità studenti (Erasmus) Istituzione di accordi di mobilità studenti (Erasmus, ecc.) e Coordinatori della mobilità degli studenti di Facoltà (RAM);</p> <p>3. E' stabilito, nell'ambito delle risorse economiche disponibili, un tetto massimo pari a un terzo delle stesse per la remunerazione degli incarichi.</p> <p>4. Le tipologie di incarichi remunerabili possono essere aggiornate annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, entro il mese di febbraio.</p> <p>5. Gli importi del compenso aggiuntivo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. Il compenso aggiuntivo è corrisposto ai titolari degli incarichi nel mese di novembre di ogni anno, sulla base del provvedimento di conferimento dell'incarico e della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito l'importo del compenso.</p> <p>6. Professori e ricercatori a tempo pieno cui è corrisposto un compenso aggiuntivo in quanto titolari di incarico specifico di cui al comma 2, non possono essere destinatari dei compensi previsti agli articoli 4 e 5 che seguono.</p>
<p>Art. 4 Utilizzo del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività didattica, di ricerca, di terza missione</p> <p>1. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno che, nell'anno solare precedente e in modo documentato:</p> <p>a) hanno svolto e regolarmente rendicontato attività didattica e di servizio agli studenti per un numero di ore e/o di CFU superiore a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ovvero</p>	<p>Art. 4 Utilizzo del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività didattica, di ricerca, di terza missione</p> <p>Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno che, nell'anno solare precedente e in modo documentato hanno svolto e regolarmente rendicontato attività didattica, hanno svolto attività di ricerca e di attività di terza missione come specificato nell'art. 5 che segue, nel rispetto delle condizioni di esclusione già elencate all'art.2 del presente regolamento.</p>

<p>b) hanno contribuito all'acquisizione di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per attività istituzionali di ricerca ovvero</p> <p>c) hanno svolto attività di terza missione come specificato nel seguente art. 5</p>	
<p align="center">Art. 5 Attribuzione del compenso aggiuntivo per attività didattica, di ricerca, di terza missione</p> <p>1. I professori e ricercatori a tempo pieno presentano per via telematica all'indirizzo@uniroma1.it oppure sul sito www.... istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo, riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori previsti nel presente Regolamento, ivi incluse – ove necessarie – le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.</p> <p>2. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>3. L'attribuzione del compenso aggiuntivo è effettuata sulla base dei seguenti indicatori:</p> <p><u>- Didattica (punteggio massimo 30)</u></p> <p>Per i professori ordinari ed associati, numero effettivo di ore di didattica frontale svolte nell'anno accademico precedente, rapportate ai compiti didattici individuati dalla vigente normativa e riportati nel Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per i ricercatori a tempo indeterminato, numero effettivo delle ore di didattica/servizio annuale svolte nell'anno accademico precedente (comprehensive oppure no della didattica frontale) rapportate al valore di 350 ore. I dati sono estratti dall'ultima rendicontazione completa disponibile sul data base di Ateneo, compilata in base alle modalità previste dal Regolamento di Ateneo suddetto. Sono attribuiti 30 punti nel caso di impegno doppio rispetto a quanto previsto dal Regolamento, 20 punti in caso di impegno superiore al 50% a quanto previsto dal Regolamento, 10 punti nel caso di impegno superiore del 10% a quanto previsto dal Regolamento.</p>	<p align="center">Art. 5 Attribuzione del compenso aggiuntivo per attività didattica, di ricerca, di terza missione</p> <p>1. I professori e ricercatori a tempo pieno presentano per via telematica all'indirizzo@uniroma1.it oppure sul sito www.... istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo, riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori previsti nel presente Regolamento, ivi incluse – ove necessarie – le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.</p> <p>2. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>3. L'attribuzione del compenso aggiuntivo è effettuata sulla base dei seguenti indicatori:</p> <p><u>- Didattica (punteggio massimo 40)</u></p> <p>Per i professori ordinari ed associati, numero effettivo di ore di didattica frontale svolte nell'anno accademico precedente, rapportate ai compiti didattici obbligatori individuati dalla vigente normativa e riportati nel Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per i ricercatori a tempo indeterminato, numero effettivo delle ore di didattica annuale svolte nell'anno accademico precedente rapportate al valore di 48 ore. I dati sono estratti dall'ultima rendicontazione completa disponibile sul data base di Ateneo, compilata in base alle modalità previste dal Regolamento di Ateneo suddetto. Sono attribuiti 40 punti nel caso di impegno superiore al 50%, 30 punti in caso di impegno superiore al 30%, 15 punti nel caso di impegno superiore del 20%. Le ore di attività didattica svolte nelle sedi esterne sono computate con un fattore moltiplicativo pari a 1,5.</p> <p><u>- Ricerca (punteggio massimo 40)</u></p>

- Ricerca (punteggio massimo 50)

Superamento di almeno due soglie tra le tre previste nell'Abilitazione scientifica nazionale per la fascia superiore (soglie da commissari per professori di prima fascia, soglie da professori di prima fascia per professori associati, soglie da professori associati per ricercatori a tempo indeterminato). Il superamento è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere calcolato con esclusivo riferimento ai prodotti conferiti sul Catalogo di Ateneo della Ricerca, assumendo come arco temporale di calcolo quello previsto, all'atto della domanda, dalla procedura di Abilitazione scientifica nazionale. Sono attribuiti 50 punti nel caso di superamento di tutte le soglie con valori pari ad almeno il doppio del richiesto, 40 punti per il superamento di tre soglie, 25 punti per il superamento di due soglie.

- Terza missione (punteggio massimo 20)

Nell'ultimo biennio solare precedente la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso, deposito di brevetti a nome Sapienza istruiti favorevolmente dalla Commissione Brevetti, ovvero *Chair* di convegni Nazionali/Internazionali, *Editor* in corso di riviste Internazionali, massimo 5 punti per brevetto/convegno/editor; responsabilità di almeno un *finanziamento* nazionale/internazionale concesso da soggetti pubblici o privati esterni a Sapienza nell'anno solare precedente alla domanda, con esclusione dei finanziamenti derivanti da attività consistenti nello svolgimento di sole prestazioni tariffate, 15 punti. Le attività di *Chair/Editor* sono attestate dai diretti interessati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. I compensi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere riconosciuti ai docenti che raggiungono il punteggio minimo di 50. L'importo dei compensi aggiuntivi, in relazione al punteggio conseguito dagli aventi diritto, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo mediante l'individuazione di almeno due fasce distinte. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anche le modalità di liquidazione dei compensi.

Superamento di almeno due soglie tra le tre previste nell'Abilitazione scientifica nazionale per la fascia superiore (soglie da commissari per professori di prima fascia, soglie da professori di prima fascia per professori associati, soglie da professori associati o per ordinari per ricercatori a tempo indeterminato). Il superamento è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere calcolato con esclusivo riferimento ai prodotti conferiti sul Catalogo di Ateneo della Ricerca, assumendo come arco temporale di calcolo quello previsto, all'atto della domanda, dalla procedura di Abilitazione scientifica nazionale. Sono attribuiti 40 punti nel caso di superamento di tutte le soglie con valori pari ad almeno il 20% in più, 30 punti per il superamento di tre soglie, 20 punti per il superamento di due soglie.

- Terza missione (punteggio massimo 20)

Nell'ultimo biennio solare precedente la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso:

- Deposito di brevetti a nome Sapienza istruiti favorevolmente dalla Commissione Brevetti (5 punti per brevetto);

- *Organizzazione (membri del Comitato organizzativo)* di convegni Nazionali/Internazionali (15 10 punti per convegni internazionali, 5 3 punti per convegni nazionali);

- *Membro del Comitato editoriale* di riviste **di riconosciuto valore scientifico** Nazionali e/o Internazionali **di fascia A per i settori non bibliometrici e indicizzate per i settori bibliometrici** (15 10 punti per riviste internazionali, 5 3 punti per riviste nazionali);

- Responsabilità di almeno un *finanziamento* nazionale/internazionale per attività di ricerca istituzionali concesso da soggetti esterni a Sapienza nell'anno solare precedente alla domanda, con esclusione dei finanziamenti derivanti da attività consistenti nello svolgimento di sole prestazioni tariffate (15 punti);

	<p>-responsabilità di offerte di servizi al territorio, tra cui le azioni per l'alternanza scuola lavoro regolate da apposite convenzioni/accordi (fino a 5 punti per ogni servizio)</p> <p>-responsabilità di servizi al territorio regolate da apposite convenzioni/accordi (fino a 10 punti per ogni servizio);</p> <p>- responsabilità di azioni per l'alternanza scuola-lavoro (fino a 10 punti);</p> <p>- responsabile di orientamento di Facoltà (fino a 10 punti);</p> <p>Le attività di terza missione sono elencate dai diretti interessati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>4. I compensi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere riconosciuti ai docenti che raggiungono il punteggio minimo di 50. L'importo dei compensi aggiuntivi, in relazione al punteggio conseguito dagli aventi diritto, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo mediante l'individuazione di almeno due fasce distinte. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anche le modalità di liquidazione dei compensi.</p>
<p>Art. 6 Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei compensi</p> <p>1. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio sono effettuati da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, nella prima seduta utile del mese di luglio e composta da tre docenti di alto profilo scientifico, scelti tra coloro che non hanno presentato istanza di riconoscimento del compenso.</p> <p>2. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono garantite dall'Area Risorse Umane dell'Ateneo, dall'Area Offerta Formativa e dall'Area Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico.</p> <p>3. La Commissione effettua la valutazione: a) della attività didattica, acquisendo dall'Amministrazione le validazioni delle attestazioni relative</p>	<p>Art. 6 Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei compensi</p> <p>1. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio sono effettuati da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, nella prima seduta utile del mese di luglio e composta da sei docenti professori e ricercatori di alto profilo scientifico, scelti tra coloro che non hanno presentato istanza di riconoscimento del compenso.</p> <p>2. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono svolte da un apposito Gruppo di lavoro con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari</p>

<p>all'impegno didattico effettivamente svolto sulla base della rendicontazione presentata dal singolo docente; b) dell'attività di ricerca, acquisendo dall'Area Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico le validazioni sugli indicatori di produzione scientifica, in base alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo; c) delle attività di terza missione acquisendo dall'Area Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico i dati relativi alla brevettazione e dai Dipartimenti, sempre per il tramite dell'Area supporto alla Ricerca e trasferimento tecnologico, i dati relativi ai <i>finanziamenti</i> nazionali/internazionali per le attività istituzionali di ricerca.</p> <p>4. Il procedimento di valutazione si conclude entro il 30 ottobre di ogni anno.</p> <p>5. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria per l'attribuzione del compenso premiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione del compenso in favore degli aventi diritto.</p> <p>6. I compensi aggiuntivi possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse attribuite al Fondo.</p> <p>7. Il compenso aggiuntivo è attribuito al netto delle spese e dei prelievi previsti a carico dei finanziamenti e degli oneri a carico dell'ente ed è assoggettato alle ritenute previste per i redditi da lavoro dipendente.</p> <p>8. L'elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo nella pagina web relativa alla trasparenza.</p>	<p>Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento, tutti di categoria non inferiore a "D".</p> <p>3. La Commissione effettua la valutazione verifica e la quantificazione della attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività di terza missione acquisendo dal Gruppo di Lavoro il relativo materiale istruttorio.</p> <p>4. Il procedimento di valutazione verifica si conclude entro il 30 ottobre di ogni anno.</p> <p>5. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria per l'attribuzione del compenso premiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione del compenso in favore degli aventi diritto.</p> <p>6. I compensi aggiuntivi possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse attribuite al Fondo.</p> <p>7. Il compenso aggiuntivo è attribuito al netto delle spese e dei prelievi previsti a carico dei finanziamenti e degli oneri a carico dell'ente ed è assoggettato alle ritenute previste per i redditi da lavoro dipendente.</p> <p>8. L'elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo nella pagina web relativa alla trasparenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. I compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, possono essere riconosciuti a non più del 50% del personale docente e ricercatore di ruolo con regime di impegno a tempo pieno in servizio al primo del mese di gennaio dell'anno in cui è stato svolto l'incarico o è stata presentata la domanda per l'attribuzione del compenso.</p> <p>2. Per gli anni 2017 e 2018, in deroga a quanto previsto dagli art. 3, comma 5, e 5, comma 4, del presente Regolamento, l'importo unitario dei compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4, è fissato in non meno di euro 4.000,00 al lordo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. I compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, possono essere riconosciuti, a non più del 50% secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e previsto dall'art. 9 , comma 1, della legge n. 240/2010, al personale docente e ricercatore di ruolo con regime di impegno a tempo pieno in servizio al primo del mese di gennaio dell'anno in cui è stato svolto l'incarico o è stata presentata la domanda per l'attribuzione del compenso.</p>

degli oneri a carico ente. Nel caso in cui lo stesso docente abbia diritto ad una pluralità di compensi aggiuntivi l'importo massimo liquidabile nello stesso anno solare è pari ad euro 8.000,00 al lordo degli oneri a carico ente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettoriale.

~~2. Per gli anni 2017 e 2018, in deroga a quanto previsto dagli art. 3, comma 5, e 5, comma 4, del presente Regolamento, l'importo unitario dei compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4, è fissato in non meno di euro 4.000,00 al lordo degli oneri a carico ente. Nel caso in cui lo stesso docente abbia diritto ad una pluralità di compensi aggiuntivi l'importo massimo liquidabile nello stesso anno solare è pari ad euro 8.000,00 al lordo degli oneri a carico ente.~~

2. Per gli anni 2017 e 2018, in deroga a quanto previsto all' art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, l'importo unitario dei compensi aggiuntivi, di cui agli artt. 3 e 4, è fissato in non meno di euro 4.000,00 e fino ad un massimo di euro 8.000,00 al lordo degli oneri a carico ente, a valle della distribuzione del compenso a tutti gli aventi diritto.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettoriale.

.....omissis.....